

**Al Presidente del
Consiglio regionale
del Piemonte**

Consiglio Regionale del Piemonte

11:49 22 Mar 17 A001000 002536

PRI



A00011214/A01000-04 23/03/17 CR

CL.02-18-02/1036/2017/X

ORDINE DEL GIORNO N° 1033
ai sensi dell'articolo 18, comma 4, dello Statuto e
dell'articolo 103 del Regolamento interno,

trattazione in Aula

trattazione in Commissione

OGGETTO: Riposi e ferie solidali.

Il Consiglio regionale,

premesse che:

- L'articolo 24 del decreto legislativo 151/2015, l'ultimo dei decreti attuativi del Jobs act, introduce nel nostro ordinamento l'istituto dei riposi e delle ferie "solidali";
- la norma stabilisce che, fermi restando i diritti di cui al decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66 in materia di organizzazione dell'orario di lavoro, i lavoratori possono cedere a titolo gratuito i riposi e le ferie maturate ad altri lavoratori, dipendenti dello stesso datore di lavoro che svolgono mansioni di pari livello e categoria, in modo da consentire a questi ultimi di assistere i figli minori che, per le particolari condizioni di salute, necessitano di cure costanti;

- in conseguenza ogni lavoratore sensibile alle situazioni di disagio dei propri colleghi potrà intervenire aiutandoli concretamente soprattutto nel caso in cui abbiano esaurito il periodo massimo di ferie e premessi retribuiti;
- tale disposizione è attuativa della delega contenuta nell'articolo 1 comma 9, lettera e) della legge 183/2014 che prevede il riconoscimento, compatibilmente con il diritto ai riposi settimanali ed alle ferie annuali retribuite, della possibilità di cessione fra lavoratori dipendenti dello stesso datore di lavoro di tutti o parte dei giorni di riposo aggiuntivi spettanti in base al contratto collettivo nazionale in favore del lavoratore genitore di figlio minore che necessita di presenza fisica e cure costanti per le particolari condizioni di salute;
- detta disposizione è ispirata dalla legge francese 2014-459 del 9 maggio 2014, comunemente nota come "Loi Mathys", dal nome del ragazzo dalla cui vicenda scaturì l'iniziativa legislativa. Il giovane, gravemente ammalato, non poteva essere assistito giornalmente dal padre, avendo esaurito questi tutte le ferie e i permessi disponibili. I colleghi di lavoro misero perciò a sua disposizione parte delle proprie ferie e dei propri riposi. L'iniziativa, formalizzata in un accordo aziendale, divenne poi una legge che sancì il principio in base al quale i dipendenti possono donare, in modo anonimo, parte delle ferie e dei permessi non fruiti ad altri colleghi di lavoro che ne abbiano necessità per assistere i loro figli malati o bisognosi di cure.

considerato che:

- le ferie e i riposi "solidali" non rappresentano un fenomeno del tutto nuovo nel panorama lavoristico italiano. In diverse occasioni si è proceduto a una sperimentazione dell'istituto: in particolare, in ambito pubblico si segnala l'accordo intervenuto l'8 settembre 2015 tra la Giunta regionale sarda e le

organizzazioni sindacali che ha introdotto le "ferie solidali", primo esempio del genere nel settore;

- la Regione Piemonte, da sempre sensibile alla necessità di garantire la tutela dei lavoratori nonché il sostegno alle cure parentali, ritiene prioritario dare attuazione a un principio di civiltà sotto il profilo umano e solidaristico, quale è quello rappresentato dai riposi e dalle ferie solidali;

Dato atto che

- la misura, le condizioni e le modalità per l'effettiva possibilità di disporre la cessione dei riposi e delle ferie solidali sono affidate ai contratti collettivi stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale applicabili al rapporto di lavoro.

impegna la Giunta e il Consiglio regionale

- a farsi parte attiva affinché venga introdotta la possibilità, per i dipendenti della Regione Piemonte, di utilizzare l'istituto dei riposi e delle "ferie solidali" previsti dall'art. 24 del decreto legislativo 151/2015, tramite la contrattazione decentrata integrativa con le organizzazioni sindacali rappresentative.

FIRMATO IN ORIGINALE

(documento trattato in conformità al provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali n. 243 del 15 maggio 2014)